

Parere n.195 del 10/11/2011

PREC 54/11/S

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da Egepu S.r.l. - (servizio di trasporto disabili e soggetti in condizione di svantaggio sociale) - Importo a base d'asta € 82.500,00 - S.A.: Comune di Guagnano (LE)

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 24 febbraio 2011 è pervenuta l'istanza in epigrafe, con la quale l'impresa Egepu S.r.l. ha chiesto un parere in merito alla legittimità dell'aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti della ditta Carbone Viaggi, la quale, per mancanza del requisito di capacità tecnica necessario alla conduzione del veicolo, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara indetta dal Comune di Guagnano per l'affidamento del servizio in oggetto. Più specificamente, l'istante ritiene che la ditta Carbone Viaggi non avrebbe potuto essere ammessa in quanto priva dell'attestato di idoneità all'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali di cui al D.M. 10.12.1991, n. 448 ed al D.Lgs. n. 395 del 22.12.2000.

In riscontro all'istruttoria procedimentale, formalmente avviata in data 29 marzo 2011, la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria (Carbone Viaggi) hanno formulato controdeduzioni ribadendo la sussistenza dell'indicato requisito, in considerazione della capacità di trasporto, limitata a 9 persone, compreso il conducente, del pulmino FIAT Ducato di proprietà comunale da utilizzare per il servizio di trasporto disabili di cui al presente appalto.

In sede di replica, l'impresa istante ha evidenziato ulteriori motivi che avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante ad escludere l'aggiudicataria provvisoria, specificando, ad esempio, che il plico contenente l'offerta della Carbone Viaggi non risultava sigillato sui lembi preincollati, contrariamente a quanto richiesto nel bando circa la necessità che lo stesso fosse idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; le pagine riportanti le dichiarazioni sostitutive dei certificati non erano state sottoscritte e la sola firma in calce all'ultima pagina del modulo predisposto dalla stazione appaltante, secondo l'istante, non poteva ritenersi sufficiente; la Commissione di gara, poi, pur verificando la discordanza tra il prezzo offerto per i singoli servizi (che peraltro la Carbone Viaggi avrebbe stranamente conosciuto) e la percentuale di sconto applicata, ha illegittimamente tenuto in considerazione solo quest'ultima, in quanto espressione del prezzo più vantaggioso, con una percentuale di ribasso pari al 26%; la stessa Commissione di gara, inoltre, non ha sottoposto alla verifica di cui agli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 l'offerta della ditta Carbone Viaggi nonostante questa presentasse una eccessiva e manifestamente anomala percentuale di ribasso; in ultimo, nella offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, non erano indicati i costi relativi alla sicurezza e non soggetti a ribasso.

Ritenuto in diritto

La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità del provvedimento di aggiudicazione disposto dal Comune di Guagnano nei confronti della ditta Carbone Viaggi, la quale, secondo l'istante, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in oggetto per mancanza del requisito di capacità tecnica necessario alla conduzione del veicolo.

Il riferimento è all'attestato di idoneità all'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali di cui al D.M. 10.12.1991, n. 448 ed al D.Lgs. n. 395 del 22.12.2000, ma a tale riguardo vale rilevare che la tesi sostenuta dall'impresa istante non trova fondamento né alla luce del tenore della *lex specialis* e dell'offerta contestata, tra le quali non risultano discrepanze, né sulla scorta della invocata normativa tecnica, applicabile ad ipotesi di trasporto superiore alle 9 unità.

Dall'esame degli atti di gara, infatti, emerge con chiarezza che il bando, relativamente ai requisiti di capacità tecnico professionale, richiedeva: 1) la gestione, nell'ultimo triennio, di servizi identici o analoghi a quelli da appaltare, con l'indicazione, per ogni singolo contratto, dell'importo, del periodo di validità e del destinatario, 2) la dichiarazione circa il possesso dell'autorizzazione "noleggio con conducente", 3) il possesso di veicoli di proprietà. Nessun riferimento, quindi, conteneva il bando alla idoneità professionale, invocata dalla Egepu S.r.l. e richiesta dal D.Lgs. n. 395/2000 e dagli artt. 82 e 83 del Codice della strada.

In secondo luogo, relativamente alla contestata "chiusura lembi", l'offerta in contestazione appare conforme al bando di gara in quanto questo, richiedendo semplicemente la sigillatura sui lembi di chiusura, non poteva che riferirsi ai soli lati da utilizzare per riempire la busta, e non certo anche ai lembi preincollati per i quali un'autonoma ed ulteriore sigillatura avrebbe dovuto costituire oggetto

di specifica richiesta della legge di gara.

Il fatto, poi, che non fossero state sottoscritte in ogni pagina le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e che l'impresa avesse sottoscritto solo l'ultima pagina del modello predisposto dalla stazione appaltante, non può costituire legittimo motivo di esclusione, in assenza di una specifica richiesta della *lex specialis* tesa a garantire la riferibilità di ogni singola dichiarazione al suo sottoscrittore. Pertanto, anche tale contestazione, in mancanza di particolare indicazione del bando, assume i connotati dell'inutile formalità.

Con riferimento all'ulteriore motivo di contestazione, secondo cui la Commissione giudicatrice, pur in presenza di una chiara discordanza tra il prezzo offerto per i singoli servizi e la percentuale di sconto applicata, ha tenuto in considerazione solo quest'ultima, vale rilevare, innanzitutto, che tale affermazione non è accompagnata da documentazione a supporto e, inoltre, che in ordine all'offerta economica, il bando richiedeva semplicemente l'indicazione del ribasso unico di percentuale da applicarsi sull'importo a base di gara.

Infine, del tutto generiche e prive di riscontro documentale appaiono le ulteriori contestazioni in ordine alla presunta mancata sottoposizione a verifica di anomalia, non risultando sussistere, nella specie, i presupposti di cui ai solo genericamente invocati artt. 86 e 87 D.Lgs. 163 del 2006.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, insussistenti gli invocati motivi di esclusione dell'offerta Carbone Viaggi.

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci

Il Presidente f.f.: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 18 novembre 2011

Il segretario Maria Esposito